

LEGGE DI STABILITÀ 2015

1. Agevolazioni per imprese Ati e Rti.....	pag.2
2. Stabilizzazione bonus 80 euro.....	pag.2
3. Ricercatori rientranti dall'estero.....	pag.2
4. Buoni pasto/Ticket restaurant.....	pag.3
5. Compensazione cartelle esattoriali.....	pag.3
6. Deducibilità Irap.....	pag.3
7. Tfr.....	pag.3
8. Credito d'imposta per ricerca e sviluppo.....	pag.4
9. Agevolazioni redditi beni immateriali.....	pag.5
10. Credito d'imposta aree svantaggiate.....	pag.6
11. Detrazione ristrutturazione ed ecobonus ed aumento aliquota ritenuta.....	pag.7
12. Regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi.....	pag.7
13. Credito d'imposta casse di previdenza e fondi pensione.....	pag.8
14. Erogazioni liberali ONLUS.....	pag.8
15. IVA cooperazione allo sviluppo.....	pag.8
16. Detrazioni erogazioni liberali partiti.....	pag.9
17. Credito d'imposta wi-fi strutture ricettive.....	pag.9
18. Cinque per mille.....	pag.9
19. Clausola di salvaguardia "tax expenditures".....	pag.9
20. Credito d'imposta autotrasporto.....	pag.9
21. IVA strutture ricettive unità da diporto (marina resort).....	pag.10
22. Rendita catastale immobili ad uso produttivo.....	pag.10
23. Agevolata accisa agricoltura.....	pag.10
24. Immobili zone terremotate dell'Aquila.....	pag.10
25. Revisione tassazione risparmio previdenziale.....	pag.11
26. Proroga imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni.....	pag.11
27. Estensione reverse charge e split payment.....	pag.11
28. Adempimenti volontari dei contribuenti.....	pag.12
29. Dichiarazione Iva.....	pag.13
30. Riscossione enti locali.....	pag.13
31. Tassazione utili percepiti da enti non commerciali.....	pag.13
32. Proventi delle assicurazioni sulla vita.....	pag.14
33. Bollo auto storiche.....	pag.14

34. Iva e-book.....	pag.14
35. Black list.....	pag.14
36. Congelamento Imu-Tasi.....	pag.14
37. Modifica disciplina CFC.....	pag.14
38. Lavoratori transfrontalieri.....	pag.15
39. Partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale.....	pag.15
40. Aliquota Iva pellet.....	pag.15
41. Clausola di salvaguardia aumento aliquote Iva.....	pag.15
42. Rimborsi operazioni di controllo preventivo.....	pag.16

1. AGEVOLAZIONI PER IMPRESE ATI E RTI (DAL 1 GENNAIO 2015)

L'art.1 co.6 raddoppia il fondo di 5 milioni di euro, previsto per l'anno 2014 dalla precedente Legge di Stabilità (art.1, co. 56-59 della L. n. 147/2013) in favore delle imprese che si uniscono in Associazioni Temporanee d'Imprese (Ati) o in Raggruppamenti Temporanei d'Imprese (Rti) per operare in determinati settori, per il 2015.

Il fondo potrà essere utilizzato esclusivamente a supporto d'impresе composte da almeno 15 individui, ed il suo utilizzo viene esteso alle reti *"d'impresa aventi nel programma comune di rete lo sviluppo di attività innovative"*.

2. STABILIZZAZIONE BONUS 80 EURO (DAL 1 GENNAIO 2015)

I commi 12 e 13 stabilizzano il *"bonus 80 euro"*, introdotto dal D.L. n. 66/2014, rendendo definitivo per il 2015 e per gli anni a venire *"un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a:*

- 1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;*
- 2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro.*

Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro". Dal reddito bisogna tenere esclusi il Tfr in busta paga, la prima casa e quanto percepito per incremento di produttività.

3. RICERCATORI RIENTRANTI DALL'ESTERO (DAL 1 GENNAIO 2015)

Il comma 14 modifica l'art.44 del D.L. n. 78/2010, estendendo il periodo di osservazione. In pratica sono esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che abbiano svolto una documentata attività di ricerca o docenza all'estero per almeno 2 anni consecutivi e che entro 7 anni dal 31 luglio 2010 (data di entrata in vigore del decreto) svolgano l'attività in Italia.

L'esclusione si applica nel periodo d'imposta in cui il ricercatore acquisisce la residenza fiscale italiana e nei 3 successivi.

4. BUONI PASTO/TICKET RESTAURANT (DAL 1 LUGLIO 2015)

I commi 16 e 17 innalzano la quota dei buoni pasto/ticket restaurant non sottoposta a tassazione da euro 5,29 a 7 nel caso in cui gli stessi "siano rese in forma elettronica".

5. COMPENSAZIONE CARTELLE ESATTORIALI (DAL 1 GENNAIO 2015)

Il comma 19 estende al 2015 la possibilità per le imprese, titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della Amministrazione Pubblica e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, di compensare quest'ultimi con le eventuali cartelle esattoriali per somme iscritte a ruolo inferiori o pari al credito vantato.

In attesa del Decreto di attuazione.

6. DEDUCIBILITÀ IRAP (DAL PERIODO D'IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31 DICEMBRE 2014)

I commi dal 20 al 25 prevedono l'integrale deduzione dalla base imponibile Irap del costo del lavoro dipendente a tempo indeterminato che eccede le vigenti deduzioni (il calcolo dell'Irap deducibile dall'Ires si effettua al netto della nuova deduzione), e parallelamente l'abrogazione, con effetto dal 2014, della riduzione delle aliquote, introdotta a suo tempo dal D.L. n. 66/2014 (la percentuale ordinaria torna al 3,9%, i minori acconti previsionali basati sulle precedenti aliquote restano validi).

La misura agevolativa anzidetta si estende al lavoro agricolo a tempo determinato, con le seguenti particolarità: l'integrale deducibilità del costo del lavoro agricolo, eccedente le vigenti deduzioni, è estesa ai produttori agricoli soggetti ad Irap ed alle società agricole, per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato che abbia lavorato almeno 150 giornate e tramite un contratto di durata almeno triennale (tutto ciò previa autorizzazione della commissione europea).

Viene introdotto inoltre un credito d'imposta Irap del 10% (dell'imposta lorda determinata applicando le regole ordinarie) a favore dei soggetti passivi che non si avvalgano di dipendenti nell'esercizio della propria attività; tale credito d'imposta è utilizzabile solo in compensazione nell'F24.

7. TFR (DAL 1 MARZO 2015 AL 30 GIUGNO 2018)

I lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi i lavoratori domestici ed i lavoratori del settore agricolo) aventi un rapporto di lavoro attivo da almeno sei mesi con lo stesso datore di

lavoro, possono richiedere a quest'ultimo la quota di Tfr maturata, per i periodi di paga dal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2018, "tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda come parte integrativa della retribuzione". L'anticipazione è comunque soggetta a tassazione ordinaria.

I datori di lavoro, in imprese con meno di 50 addetti, possono esimersi dal pagamento con risorse proprie della quota di Tfr maturanda accedendo ad un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti dell'Inps. Per accedere ai finanziamenti i datori di lavoro debbono richiedere all'Inps la certificazione del Tfr maturato per il montante retributivo di ogni lavoratore; una volta rilasciata tale certificazione il datore di lavoro deve presentare richiesta presso una banca o intermediario abilitato aderente all'accordo-quadro da stipulare tra i ministri del Lavoro e delle politiche sociali e dell'Economia e delle Finanze e l'Abi.

I finanziamenti in questione non possono essere caratterizzati da tassi d'interesse e oneri vari superiori al tasso di rivalutazione della quota di Tfr.

8. CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO (DAL PERIODO D'IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31 DICEMBRE 2014 E FINO A QUELLO IN CORSO AL 31 DICEMBRE 2019)

I commi 35 e 36 introducono un nuovo credito d'imposta pari al "25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015". I beneficiari di tale agevolazione sono tutti i titolari di reddito d'impresa "che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo", indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato.

Sono considerati ai fini del credito d'imposta "le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

- a) *lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;*
- b) *ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione de i prototipi di cui alla lettera c);*
- c) *acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e*

alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;

d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali”.

Nel caso d'impresa operative da meno di tre periodi d'imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale andrà costruita sull'intero periodo intercorso dalla loro costituzione.

Il credito d'imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo non inferiori ad euro 30.000.

Costituisce spesa agevolata:

- il personale altamente qualificato impiegato nell'attività di R&S *“in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico”;*
- le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, di costo non inferiore ad euro 2.000;
- i contratti di Ricerca stipulati con università e organismi di ricerca;
- le competenze tecniche e privative industriali specifiche.

Per le suddette spese, l'importo massimo agevolato è limitato al 50% del loro ammontare. E' necessario che tali spese siano provate da idonea documentazione certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un revisore legale (tale certificazione dev'essere allegata al bilancio).

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile, Ires o Irap, nonostante sia da indicare in Unico.

9. AGEVOLAZIONE REDDITI BENI IMMATERIALI (DAL PERIODO D'IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31 DICEMBRE 2014)

I commi dal 37 al 45 introducono un regime opzionale di tassazione agevolata per tutti i soggetti residenti in Italia titolari di reddito d'impresa (c.d. *patent box*), consistente nell'esclusione dal reddito del 50% dei redditi derivanti *“dall'utilizzo di:*

- a) opere dell'ingegno;*
- b) brevetti industriali;*

- c) *marchi d'impresa funzionalmente equiparabili ai brevetti;*
- d) *processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili*".

Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e per quello successivo, la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30% ed al 40%.

Le plusvalenze derivanti dalla cessione dei suddetti beni immateriali vengono integralmente escluse dalla formazione del reddito, a condizione che, entro il periodo d'imposta successivo alla cessione, il 90% o più del corrispettivo sia reinvestito nella manutenzione e sviluppo di ulteriori suddetti beni immateriali.

La patent box è già stata oggetto di modifiche ad opera del Decreto *Investment Compact* pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 24 gennaio. La novità più rilevante riguarda l'ambito di applicazione. Infatti, l'*Investment Compact* elimina la limitazione prevista dalla Stabilità per i marchi, che per essere agevolabili dovevano essere "funzionalmente equivalenti ai brevetti". Tale assimilazione sostanzialmente escludeva i marchi commerciali, come peraltro precisato anche dalla relazione illustrativa alla Stabilità. Oltre ai marchi commerciali, sono stati inoltre annoverati tra gli immateriali agevolabili anche i disegni e i modelli. L'ampliamento dell'ambito oggettivo a tali *intangibles* estende l'appetibilità del regime anche a settori prima poco interessati, come il fashion e i media. Un'altra importante modifica riguarda il *ruling* per la determinazione delle royalties derivanti dall'utilizzo dell'IP in ambito infragruppo, che da obbligatorio diventa solo opzionale. Novità sono introdotte anche con riferimento ai requisiti oggettivi: viene allentato il cosiddetto *nexus approach* di stampo OCSE, per cui potevano optare per il patent box solo le società che svolgono attività di ricerca e sviluppo internamente o al limite mediante contratti con università o enti di ricerca. Con le modifiche introdotte, i contratti di ricerca possono essere stipulati anche con società diverse dalle università e dai centri di ricerca, purché non facenti parte dello stesso gruppo.

Infine, vengono modificate le modalità di calcolo della quota di reddito agevolabile. Tra le spese che costituiscono il numeratore del rapporto è incluso ora anche il costo sostenuto per l'acquisto del bene o per contratti di ricerca stipulati con società del medesimo gruppo, fino al limite del 30% delle spese totali di R&S. Si esplicita dunque la possibilità di beneficiare del regime del patent box anche in caso di beni immateriali acquistati da terzi, purché il contribuente successivamente sostenga costi per il suo mantenimento, accrescimento o sviluppo.

10. CREDITO D'IMPOSTA AREE SVANTAGGIATE (DAL 1 GENNAIO 2015)

Il comma 46 prolunga l'applicabilità del credito di imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate (art. 1, commi 271 - 279, legge n. 296/2006) agli investimenti effettuati dal 1°

gennaio 2007 ed ultimati entro il 31 dicembre 2013 per i quali l'Agenzia delle Entrate abbia comunicato ai soggetti interessati il nullaosta per la copertura finanziaria, *“anche se le opere sono relative a progetti di investimento iniziati [in precedenza], salvo che i medesimi investimenti non costituiscano mero completamento di investimenti già agevolati”*.

11. PROROGA DETRAZIONE RISTRUTTURAZIONI ED ECOBONUS ED AUMENTO ALIQUOTA RITENUTA (DAL 1 GENNAIO 2015)

I commi 47 e 657 confermano per tutto il 2015 il credito d'imposta per le spese di recupero abitativo e di efficientamento energetico. Esteso alle schermature solari, agli impianti di climatizzazione invernale alimentati da biomasse combustibili nonché all'adozione di misure antisismiche. Più in dettaglio, la detrazione del 65% è estesa alle spese sostenute, dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015, per:

- l'acquisto e posa in opera delle schermature solari, nel limite massimo di detrazione di 60.000 euro;
- l'acquisto e posa in opera degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite massimo di detrazione di 30.000 euro;
- gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche.

Analogamente viene prorogato di un altro anno il c.d. *bonus arredo* (detrazione fiscale del 50% per l'acquisto di beni mobili finalizzato all'arredo dell'immobile di ristrutturazione, nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+, A per i forni).

Inoltre, il comma 48 estende da 6 a 18 mesi il periodo di tempo entro il quale le imprese di costruzione o ristrutturazione (ovvero le cooperative edilizie) devono vendere o assegnare l'immobile oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (riguardanti l'intero fabbricato) per beneficiare della detrazione per ristrutturazione edilizia (al 50% nel 2015, successivamente al 36%).

Viene elevata dal 4% all'8% la ritenuta operata da banche e Poste sugli accrediti di bonifici disposti per beneficiare delle detrazioni fiscali connesse agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico degli edifici.

12. REGIME FISCALE AGEVOLATO PER LAVORATORI AUTONOMI (DAL 1 GENNAIO 2015)

I commi dal 54 all'89 disciplinano un nuovo regime forfetario agevolato per i c.d. minimi, ovvero gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale con partita iva autonoma, con l'aliquota del 15%.

Sono previste soglie di ricavi diverse a seconda del tipo di attività esercitata, che variano da 15.000 euro per le attività professionali a 40.000 per il commercio.

Inoltre, si consente di accedere al regime agevolato dei “*nuovi minimi*” anche a chi percepisce redditi di natura mista, purché i redditi conseguiti nell’attività di impresa, arti e professioni siano prevalenti rispetto a quelli percepiti come redditi di lavoro dipendente ed assimilati.

13. CREDITO D’IMPOSTA CASSE DI PREVIDENZA E FONDI PENSIONE (DAL 1 GENNAIO 2015)

I commi dal 91 al 95 introducono due crediti d’imposta a favore degli enti di previdenza obbligatoria (Casse di previdenza private) e dei fondi pensione.

Il credito d’imposta a favore degli enti di previdenza obbligatoria è pari alla differenza tra l’ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26% (aliquota così elevata, a decorrere dal 2015, dall’art. 3, D.L. n. 66/2014) e l’ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20%, a condizione che i proventi assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive siano investiti in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con decreto del MEF.

Il credito d’imposta a favore dei fondi pensione è pari al 9% del risultato netto maturato assoggettato a imposta sostitutiva (elevata al 20% dalla legge in esame) a condizione che un ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla detta imposta sostitutiva sia investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con decreto del MEF.

Con il decreto del MEF saranno anche stabilite le condizioni, i termini e le modalità di fruizione del credito d’imposta al fine del rispetto del limite di spesa (80 milioni) e al relativo monitoraggio.

14. EROGAZIONI LIBERALI ONLUS (DAL PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31 DICEMBRE 2014)

I commi 137 e 138 ritoccano al rialzo, da 2.065 a 30.000 euro annui, l’importo massimo sul quale spetta la detrazione del 26% per le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS e si adegua a 30.000 euro l’importo massimo deducibile a fini IRES.

15. IVA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (DAL 1 GENNAIO 2015)

I commi 139 e 140 ripristinano la non imponibilità a fini Iva delle cessioni di beni e delle relative prestazioni accessorie effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell’Unione europea in attuazione di finalità umanitarie.

16. DETRAZIONI EROGAZIONI LIBERALI PARTITI (DAL 1 GENNAIO 2015)

Il comma 141 conferma la detraibilità dei versamenti effettuati a favore di partiti e movimenti politici precisando che la stessa detraibilità sussiste anche nel caso in cui i versamenti siano effettuati tramite donazioni.

17. CREDITO D'IMPOSTA WI-FI STRUTTURE RICETTIVE (DAL 1 GENNAIO 2015)

Il comma 149 introduce un credito di imposta per le spese inerenti ad impianti wi-fi sostenute dagli esercizi ricettivi appartenenti al settore turismo (art. 9, D.L. n. 83/2014); tale credito è riconosciuto solo a condizione che *“l'esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit al secondo in download”*.

18. CINQUE PER MILLE (DAL 1 GENNAIO 2015)

Il comma 154 prevede la messa a regime della disciplina dell'istituto del 5 per mille Irpef disponendo l'applicazione a partire dall'esercizio finanziario 2015 delle disposizioni vigenti in materia e stanziando, per le finalità cui è diretto il 5 per mille, la spesa annua di 500 milioni di euro.

La modifica è volta ad introdurre la previsione di un decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri per la definizione delle modalità di redazione della rendicontazione delle somme erogate per il regime del 5 per mille dell'Irpef, nonché le modalità di pubblicazione sul sito web di ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo e dei rendiconti trasmessi.

Sono inoltre introdotte sanzioni in caso di violazione degli obblighi di pubblicazione sul sito web e di comunicazione della rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari.

19. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA “TAX EXPENDITURES” (DAL 1 GENNAIO 2015)

Il comma 207 posticipa di un anno gli effetti della clausola di salvaguardia introdotta dalla legge di Stabilità 2014, volta a diminuire le detrazioni e le agevolazioni vigenti (cd. *tax expenditures*) qualora la revisione della spesa non realizzi i risparmi prospettati.

20. CREDITO D'IMPOSTA AUTOTRASPORTO (DAL 1 GENNAIO 2015)

Il comma 233 dispone che, il credito di imposta, relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione, degli autotrasportatori non si applichi ai veicoli di categoria euro 0 o inferiore a decorrere dal 1° gennaio 2015.

A detto credito d'imposta non si applica la riduzione delle percentuali di fruizione, disposta dalla legge n. 147/2013, non solo per l'anno 2014 ma anche per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Di conseguenza, il taglio del 15% della percentuale di fruizione del credito di imposta in

favore degli autotrasportatori relativo all'aumento dell'accisa sul gasolio opererà a partire dal 2019 e non più a partire dal 2015.

21. IVA STRUTTURE RICETTIVE UNITÀ DA DIPORTO (MARINA RESORT) (DAL 1 GENNAIO 2015)

Il comma 237 prevede l'applicazione fino al 31 dicembre 2015 (anziché fino al 31 dicembre 2014), della norma contenuta nell'art. 32, comma 1, del decreto Sblocca Italia, che agevola l'istituzione dei c.d. *marina resort*, equiparando le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio d'acqua appositamente attrezzato, alle strutture ricettive all'aria aperta e consentendo così l'applicazione ai clienti ivi alloggiati dell'aliquota IVA agevolata al 10%, anziché dell'aliquota ordinaria del 22%.

22. RENDITA CATASTALE IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO (DAL 1 GENNAIO 2015)

I commi 244 e 245 introducono disposizioni interpretative, volte a chiarire le modalità di determinazione a fini fiscali della rendita catastale degli immobili ad uso produttivo. In particolare, in coerenza con quanto già indicato nei documenti di prassi dell'Amministrazione finanziaria, non si considerano nel calcolo della rendita catastale le componenti dei beni che, sebbene caratterizzanti la destinazione economica dell'immobile produttivo, siano sprovviste dei requisiti di "*immobiliarità*", ove s'intende stabilità nel tempo rispetto alle componenti strutturali dell'unità immobiliare (c.d. *imbullonati*).

Ai fini dell'applicazione di tali norme, non sono prese in considerazione dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate le segnalazioni dei comuni relative alla rendita catastale che non siano conformi alle istruzioni emanate dall'Amministrazione finanziaria, in particolare da quelle contenute nella circolare n. 6/2012.

23. AGEVOLATA ACCISA AGRICOLTURA (DAL 1 GENNAIO 2015)

Il comma 384 riduce del 23% i consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere a regime agevolato in agricoltura (cioè al beneficio della riduzione delle accise).

24. IMMOBILI ZONE TERREMOTATE DELL'AQUILA (DAL 1 GENNAIO 2015)

Il comma 448 esenta dal pagamento della TASI i fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, "*distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente*". L'esenzione, decorrente dal 2015, opera fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati stessi.

25. REVISIONE TASSAZIONE RISPARMIO PREVIDENZIALE (DAL 1 GENNAIO 2015)

I commi dal 621 al 625 incrementano la tassazione del risparmio previdenziale, tramite l'innalzamento dell'aliquota di tassazione dall'11 al 20% per i fondi di previdenza e dall'11 al 17% per la rivalutazione del TFR.

26. PROROGA IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI (DAL 1 GENNAIO 2015)

I commi 626 e 627 riaprono il termine per la rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate ai fini della determinazione delle plusvalenze rientranti nei redditi diversi per le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali.

Si consente in particolare di rivalutare anche i terreni e le partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2015; il termine di versamento dell'imposta è fissato al 30 giugno 2015 (ove si opti per la rata unica; altrimenti, è possibile effettuare il versamento in tre rate annuali di pari importo); la perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata entro il 30 giugno 2015.

Inoltre viene raddoppiata l'aliquota dell'imposta sostitutiva applicabile alla rivalutazione contabile dei suddetti beni: dal 4% all'8% per la rivalutazione di terreni e di partecipazioni qualificate, e dal 2% al 4% per le partecipazioni non qualificate.

27. ESTENSIONE REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT (DAL 1 GENNAIO 2015)

I commi dal 629 a 633 incrementano le ipotesi di inversione contabile (*reverse charge*) ai fini IVA, estendendo tale meccanismo alle prestazioni di servizi di pulizia, di installazione d'impianti e di completamento relative ad edifici (alcune erano già presenti solo per il caso del subappalto), alle cessioni di gas ed energia elettrica a favore dei rivenditori ex art.7-bis co.3 lett.a) del Decreto Iva e alla cessione di quote di emissione e di certificati relativi.

Inoltre il *reverse charge* è esteso anche alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, dei supermercati, dei discount alimentari e alle cessioni di bancali di legno (*pallets*) riciclati (in attesa dell'autorizzazione UE).

Anche per queste fattispecie, dunque, l'onere del versamento dell'IVA viene traslato dai fornitori agli acquirenti.

E' stato in aggiunta introdotto il regime dello *split payment*, riguardante la cessione di beni e la prestazione di servizi a favore "dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e

beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionario committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto".

Tale regime si esplica nel versamento dell'imposta da parte dell'Erario, continuando l'Iva a seguire gli ordinari criteri, ma creando problemi dal punto di vista del meccanismo della detrazione e della rivalsa.

Per i fornitori cui si applica lo *split payment* (vale a dire, l'acquisizione dell'IVA direttamente all'Erario) è previsto il rimborso delle eccedenze IVA in via prioritaria, limitatamente al credito rimborsabile relativo a tali operazioni.

28. ADEMPIMENTI VOLONTARI DEI CONTRIBUENTI (DAL 1 GENNAIO 2015)

I commi dal 634 al 640 introducono un insieme di disposizioni volto a migliorare il rapporto tra fisco e contribuenti, al fine di aumentare l'adempimento spontaneo agli obblighi fiscali (c.d. *tax compliance*). In particolare, sono rafforzati i flussi informativi tra contribuenti e Agenzia delle Entrate; sono inoltre modificate sostanzialmente le modalità, i termini e le agevolazioni connesse all'istituto del ravvedimento operoso.

Si potrà dunque usufruire senza limiti di tempo del ravvedimento operoso in quanto (per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate) non opera la preclusione che la violazione non sia stata contestata, o non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o altre attività di accertamento delle quali il soggetto interessato, o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza (così come il pagamento e la regolarizzazione della propria posizione tramite ravvedimento non preclude l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento).

In aggiunta si avrà una riduzione automatica delle sanzioni che sarà tanto più vantaggiosa, quanto più vicino il ravvedimento sarà al momento in cui sorge l'adempimento tributario:

- ❖ *“1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore*
- ❖ *1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;*
- ❖ *1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del*

quale e stata commessa la violazione ovvero, quando non e prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;

- ❖ *1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471".*

Le misure ridotte a 1/7 e ad 1/6 si applicano ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.

Infine sono stati eliminati, in virtù dell'allargamento della fattispecie dell'istituto del ravvedimento operoso, i seguenti istituti deflattivi del contenzioso:

- l'adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio per la definizione degli accertamenti con adesione d'imposte sui redditi e Iva (art.5 del D. Lgs. n. 218/1997);
- l'adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio dell'accertamento con adesione e conciliazione giudiziale per la definizione di altre imposte (art.11 del D. Lgs n. 218/1997);
- l'adesione al Pvc (art.5-bis del D. Lgs. n.218/1997).

E' stata inoltre abrogata la riduzione ad 1/2 delle sanzioni irrogate se l'avviso di accertamento e di liquidazione non fosse stato preceduto dall'invito al contraddittorio in caso di rinuncia all'impugnazione (tale previsione opera dal 1 gennaio 2016 con riferimento alla notificazione degli atti definibili).

Le norme previgenti si continuano ad applicare ai suddetti istituti deflattivi consegnati entro il 31 dicembre 2015.

29. DICHIARAZIONE IVA (DAL 1 GENNAIO 2015)

Il comma 641 elimina l'obbligo di presentazione della dichiarazione unificata e viene fissato il termine per la presentazione della dichiarazione Iva nel mese di febbraio, pertanto viene ad essere eliminata la comunicazione annuale dati Iva.

30. RISCOSSIONE ENTI LOCALI (DAL 1 LUGLIO 2015)

Il comma 642 differisce al 30 giugno 2015 il termine per le società agenti della riscossione per effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione ai fini dell'entrate dei Comuni.

31. TASSAZIONE UTILI PERCEPITI DA ENTI NON COMMERCIALI (DAL 1 GENNAIO 2014)

I commi 655 e 656 innalzano dal 5% al 77,74% la quota imponibile degli utili percepiti, anche nell'esercizio d'impresa, dagli enti non commerciali.

La norma costituisce una deroga rispetto a quanto previsto dallo Statuto del contribuente, art.3, in materia di efficacia temporale delle norme tributarie, poiché la stessa ha applicazione retroattiva all'esercizio appena passato.

Al fine di compensare la retroattività della norma viene riconosciuto un credito d'imposta, pari alla maggiore Ires dovuta per l'esercizio 2014 in applicazione del predetto aumento fiscale.

32. PROVENTI DELLE ASSICURAZIONI SULLA VITA (DAL 1 GENNAIO 2015)

I commi 658 e 659 rendono esenti dall'Irpef *"i capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico"*.

33. BOLLO AUTO STORICHE (DAL 1 GENNAIO 2015)

Il comma 666 cancella l'esenzione dal bollo per gli autoveicoli e per i motoveicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico.

34. IVA E-BOOK (DAL 1 GENNAIO 2015)

Il comma 667 sottopone ad aliquota Iva del 4% i libri in formato elettronico.

35. BLACK LIST (DAL 1 GENNAIO 2015)

Il comma 678 prevede la modifica dell'art.168-bis del Tuir, rilevante ai fini della individuazione degli Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati. Si terrà conto esclusivamente della mancanza di scambi di informazioni (eliminando pertanto il riferimento al minor livello di tassazione).

36. CONGELAMENTO IMU – TASI (DAL 1 GENNAIO 2015)

Il comma 679 conferma, anche per l'anno 2015, il livello massimo di imposizione della TASI, già previsto per l'anno 2014 (2,5 per mille). Per il medesimo anno 2015, viene altresì confermata la possibilità di eccedere i limiti di legge relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a specifiche condizioni di legge.

37. MODIFICA DISCIPLINA CFC (DAL 1 GENNAIO 2015)

I commi 680 e 681 introducono una modifica all'art.167 co.4 (disciplina CFC), prevedendo il 50% come livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia. *"Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate viene fornito un elenco non tassativo dei regimi fiscali speciali"*.

38. LAVORATORI TRANSFRONTALIERI (DAL 1 GENNAIO 2015)

Il comma 690 eleva, da 6.700 a 7.500 euro, la franchigia relativa alla formazione del reddito da lavoro dipendente prestato all'estero dai residenti in Italia, ex art. 1, comma 175, legge n. 147/2013 (legge di Stabilità 2014).

39. PARTECIPAZIONE DEI COMUNI AL CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE (DAL 1 GENNAIO 2015)

Il comma 702 riconosce ai comuni, per gli anni 2015, 2016 e 2017, una quota pari al 55% delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso.

40. ALIQUOTA IVA PELLET (DAL 1 GENNAIO 2015)

Il comma 711 prevede l'innalzamento dell'aliquota Iva, dal 10% al 22%, applicabile alle cessioni del prodotto *pellet* di legno.

41. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA AUMENTO ALIQUOTE IVA (DAL 1 GENNAIO 2016)

Il comma 718 introduce una clausola di salvaguardia, a tutela dei saldi di finanza pubblica, relativa all'incremento delle aliquote Iva e delle accise su benzina e gasolio in misura tale da determinare maggiori entrate non inferiori a 700 milioni di euro. In mancanza di provvedimenti che assicurino gli stessi effetti positivi attraverso maggiori entrate o risparmi di spesa pubblica si renderà operativo l'incremento previsto.

Nel dettaglio:

- l'aliquota Iva del 10% è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016 e di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017;
- l'aliquota Iva del 22% è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016, di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017 e di ulteriore 0,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018;
- a decorrere dal 1° gennaio 2018, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 700 milioni di euro per l'anno 2018 e ciascuno degli anni successivi.

42. RIMBORSI OPERAZIONI DI CONTROLLO PREVENTIVO (DAL 1 GENNAIO 2015)

Il comma 726 fissa un termine massimo per l'esecuzione, non oltre il settimo mese dopo la scadenza dei termini per la dichiarazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dei rimborsi di imposta per le operazioni di controllo preventivo delle Entrate.